

**N. 00135/2013 REG.PROV.CAU.**

N. 10125/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10125 del 2012, proposto da:

Elena Rossi, D'Onofrio Paola, Minghini Elena Elisabetta, Cavalazzi Sabrina, Marangoni Sara, Corona Monica, Botta Maria Rosaria, Cirillo Raffaella, D'Auria Margherita, Gargano Filomena, Polcari Albinio, La Scala Silvana, Liberto Simona, Cresto Ferrino Sabrina, Giaccaglia Sibilla, Gianni' Salvatore, Dell'Albani Chiara, Elia Anna Maria, Cecchetti Morena, Mazzotti Tania, Bonini Andrea, Fermiano Morena, Bonifazi Antonella, Ciccone Giuseppe, Druda Daniela, Pellegrini Daniele, Di Pietro Roberta, Massascusa Alessandra, Di Noia Marcella, D'Anna Antonella, Ricciardi Rossana Rita, Malvolta Maria, Aragosa Anna, Pennino Oriana, Caldaci Emanuela, Di Stefano Rosa, Beltrando Sonia, Franchi Giovanna, Franchi Elena, Calderoni Luigia, rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso Romeo Brunetti in Roma, via G. Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto n. 82/12 recante indizione dei concorsi a posti e cattedre finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e segnatamente all'art. 2 co. 6 nella parte in cui prevede la non partecipazione ai concorsi di coloro che alla data di pubblicazione del decreto prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di accogliere l'istanza cautelare al solo fine di confermare il decreto monocratico adottato, atteso che le prove preselettive del concorso de quo si sono svolte nei giorni 17 e 18 dicembre 2012, sempre che i ricorrenti ne abbiano presentato la domanda di partecipazione anche in forma cartacea ed impregiudicata ogni considerazione sulla fondatezza del ricorso;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 6 giugno 2013;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e conferma il decreto monocratico n. 4493 del 11 dicembre 2012.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 6 giugno 2013.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)